

ACCORDO CONTRATTUALE

per la funzione residenziale di Ospedale di comunità

Premesso che:

- con deliberazione n. 1117/2017 la Giunta Provinciale ha disciplinato la Rete provinciale delle cure intermedie, definendo gli standard assistenziali, le funzioni e la tariffa del nuovo setting, da ultimo modificata con deliberazione n. 1780/2024.
- con deliberazione n. 1781/2024 la Giunta Provinciale ha aggiornato la “Rete degli ospedali di comunità (cure intermedie)” della Provincia di Trento, prevedendo l’istituzione della suddetta funzione anche presso la sede dell’APSP Valle del Vanoi di Canal San Bovo attraverso un nucleo di 3 posti letto di cui uno a indirizzo palliativo;
- con deliberazione n. 2133/2025 la Giunta Provinciale ha approvato le prime disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2026-2028 assegnato in tabella E) le risorse necessarie per l’assistenza sanitaria “cure intermedie” convenzionata;
- con documento prot. n. 6156 del 05/03/2026 il Direttore Sanitario di ASUIT ha approvato le linee di indirizzo per l’attivazione e il funzionamento degli Ospedali di Comunità in Provincia Autonoma di Trento;
- con determinazione n. 14577/2025 il Dirigente del Dipartimento Salute e politiche sociali ha rilasciato l’accreditamento provvisorio all’APSP Valle del Vanoi per l’attività in oggetto, efficace a decorrere dal superamento da parte del Gestore delle prescrizioni ivi contenute.
- con nota a repertorio ASUIT n. 117227 del 08/06/2026 il Dirigente del Dipartimento Salute e politiche sociali ha verificato il superamento da parte dell’APSP delle prescrizioni suddette rendendo efficace l’accreditamento provvisorio

per la durata di un anno a decorrere dalla data stessa della nota;

- con nota a repertorio ASUIT n. 118091 del 09/06/2026 il Direttore amministrativo dell'APSP Valle del Vanoi ha formalizzato ad ASUIT la disponibilità all'avvio dell'attività che, in successivi contatti, è stata concordata per il 22/06/2026.

tra

l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Direttore Generale dott. Antonio Ferro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Trento, via Degasperi n. 79

e

l' Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi”, con sede a Canal San Bovo (TN), via Danoli 15, P. IVA e CF 00481180222, di seguito denominato “Gestore”, nella persona del suo Presidente, avv. Lucia Zanettin,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 (criteri di operatività)

1. Il Gestore è accreditato provvisoriamente per la funzione residenziale di Ospedale di Comunità - cure intermedie per n. 3 posti letto di cui uno a indirizzo palliativo, giusta determinazione del Dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 14577 del 18 dicembre 2025.

2. L'accreditamento è efficace a condizione del mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti provinciali di accreditamento e debbono essere mantenuti e rimanere invariati per tutta la durata del presente accordo.

3. Il Gestore è tenuto all'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dall'art. 1, commi da 5 a 19, della legge 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni e mette a disposizione dell'Azienda la relativa

documentazione.

4. Il Gestore si impegna ad adottare la carta dei Servizi.

Art. 2 (tipologia e quantità delle prestazioni)

1. Il presente accordo ha per oggetto la fornitura di prestazioni assistenziali e riabilitative nel setting di cure intermedie anche a indirizzo palliativo, quale fase fra la degenza ospedaliera e il rientro al domicilio, sulla base di un progetto individualizzato (PI) di carattere multidisciplinare. Tale accoglienza riabilitativa, di norma, ha durata massima inferiore a 15 giorni.

2. I destinatari delle prestazioni di cui al comma 1 sono pazienti residenti in Provincia di Trento e iscritti al SSP, clinicamente stabili e ricoverati presso i presidi ospedalieri dell'Azienda o con provenienza dal territorio, per cui sia altamente prevedibile un rientro al domicilio e che necessitino di un contesto di bassa intensità assistenziale e sorveglianza clinica finalizzato al recupero funzionale.

3. Il Gestore è tenuto ad erogare le prestazioni di cui al comma 1 nei limiti della ricettività massima individuata dalle disposizioni provinciali richiamate in premessa pari a **3 posti letto** di cui 1 ad indirizzo palliativo.

4. Non sono posti a carico dell'Azienda oneri per accoglienza di pazienti non residenti in provincia di Trento e non iscritti al SSP.

5. Nel caso di accoglienza assistiti non residenti in PAT o non aventi titolo al SSP il Gestore deve richiedere preventivamente un accollo alla spesa al soggetto (ASL) tenuto a corrispondere la tariffa e procedere quindi alla fatturazione diretta.

6. Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle disposizioni della Giunta Provinciale di Trento in materia di rete riabilitativa e cure intermedie citate in premessa.

Art. 3 (livelli e standard di assistenza)

1. L'accoglienza assicurata presso la Struttura prevede interventi altamente personalizzati e finalizzati al recupero della stabilità clinico assistenziale e della maggiore autonomia possibile nonché lo sviluppo della capacità di autocura del paziente e della rete familiare; essa include:

- a) prestazioni sociali, tutelari ed alberghiere correlate all'accoglienza residenziale;
- b) prestazioni infermieristiche, di assistenza generica e terapeutico riabilitative assicurate da personale qualificato e dedicato;
- c) attività di coordinamento del personale di assistenza;
- d) assistenza medica;
- e) erogazione di farmaci, materiale sanitario, dispositivi medici e prodotti dietetici inclusi nei prontuari di riferimento;
- f) erogazione di presidi per l'assorbimento dell'incontinenza.

2. L'Azienda assicura il coordinamento del percorso di inserimento e dimissione dal nucleo di cure intermedio ed assume il ruolo di "case manager" per i pazienti ivi inseriti, favorendo l'omogeneità degli interventi riabilitativi nelle diverse strutture della rete.

3. Il medico di medicina generale e gli infermieri dell'assistenza domiciliare possono accedere alla Struttura in qualsiasi momento. L'accesso dei familiari e del personale privato di assistenza è garantito compatibilmente alle esigenze di sicurezza della Struttura.

4. Il Gestore garantisce direttamente e per ogni paziente accolto, personalizzando gli interventi in coerenza con il PI (progetto individualizzato), gli standard di personale definiti dalle disposizioni provinciali in materia di rete riabilitativa e cure intermedie citate in premessa aggiornati secondo quanto disposto

dal DM77/2022 e l'intero set di prestazioni e servizi previsti dal percorso di cura e riepilogati al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 (accesso alle prestazioni)

1. L'accesso alla Struttura viene gestito dal Gruppo Aziendale Transizioni (GAT) della Centrale Operativa Territoriale (COT) di Trento anche su richiesta di trasferimento dalle UU.OO del Servizio Ospedaliero Provinciale, dalle strutture ospedaliere private convenzionate, dall'Ospedale di Feltre e delle UU.OO. del Dipartimento di Cure Primarie secondo le linee di indirizzo definite nel documento citato in premessa.

2. Entro i primi giorni di ricovero il coordinatore infermieristico dell'Ospedale di Comunità, o suo delegato, condivide con il paziente ed il suo caregiver, il piano assistenziale individualizzato derivante dagli obiettivi proposti dalla struttura inviante e dalle eventuali ulteriori valutazioni effettuate nei primi giorni di ricovero.

3. Il Gestore pianifica preventivamente il percorso di dimissione del paziente in stretta collaborazione con il Medico di Medicina Generale e gli eventuali e con i vari servizi coinvolti sia sanitari che sociali.

Art. 5 (finanziamento)

1. Per l'assistenza di cui all'art. 3 comma 1, l'Azienda corrisponde al Gestore una tariffa giornaliera onnicomprensiva pari ad € 158,00, inclusa di oneri fiscali se ed in quanto dovuti; la tariffa giornaliera viene riconosciuta per ciascun posto letto sulla base della sua effettiva occupazione.

2. Ai fini della remunerazione tariffaria si considera il giorno di ingresso e non quello di dimissione; la tariffa viene remunerata anche nel caso di temporanee assenze dell'ospite che prevedano, secondo PI, il mantenimento del posto letto.

3. Il limite massimo del finanziamento annuo per l'attività oggetto del presente

accordo è pari a € 91.482,00.

Art. 6 (addebito e pagamento delle prestazioni)

1. Il Gestore, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, trasmette all'Azienda i dati relativi alle accoglienze secondo i criteri definiti dalle direttive provinciali, utilizzando lo specifico sistema informativo aziendale. Sulla base delle suddette rilevazioni il Gestore emette fattura.
2. L'Azienda provvede al pagamento delle fatture entro 60 giorni dal ricevimento del documento fiscale.
3. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente accordo costituiscono operazioni esenti da IVA e pertanto il presente atto è soggetto a registrazione solo nel caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131; l'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti fiscali emessi per la liquidazione delle spettanze contrattuali è a carico del Gestore.
4. L'imposta di bollo si intende posta a carico del Gestore, qualora non esente, ed è anticipata dall'Azienda che la assolverà in modo virtuale. Il Gestore dovrà provvedere al rimborso della somma anticipata dall'Azienda, pari ad € 96,00, mediante sistema di pagamento pagoPa.

Art. 7 (Beni sanitari)

1. I farmaci, il materiale sanitario, i dispositivi medici e prodotti dietetici di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) quando necessari per la cura ed il trattamento dei pazienti presso la struttura, considerata la temporaneità del setting attivato, sono forniti direttamente dall'Azienda.
2. Per le forniture cui al comma 1 l'Azienda si avvale del prontuario di riferimento, al quale debbono essere ricondotte le prescrizioni del medico che ha in carico i pazienti.

3. Stante l'onnicomprendività della tariffa di cui all'art. 5 comma 1, definita dalle disposizioni provinciali citate in premessa, al fine di procedere al recupero dei costi sostenuti per le forniture di cui al comma 1, l'Azienda emetterà specifico documento di addebito sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dalla contabilità analitica dell'Azienda.

Art. 8 (flussi informativi)

1. Per la puntuale gestione dei dati informativi relativi ai pazienti accolti, il Gestore è tenuto a registrare le movimentazioni e rispondere al fabbisogno informativo nazionale e provinciale mediante il sistema informativo messo a disposizione dall'Azienda.

2. Il Gestore invia all'Ufficio gestione e controllo del Servizio convenzioni e all'U.O. di Cure Primarie Distretto est in concomitanza alla stipula dell'accordo:

a) la consistenza del personale dipendente e convenzionato in servizio alla data di avvio della Struttura suddiviso, per categoria e qualifica; il personale e l'impegno orario assicurato dal Gestore per l'attività di cure intermedie deve essere formalmente distinto da quello garantito per altre attività;

b) i nominativi e l'impegno orario settimanale dei professionisti operanti nella Struttura, qualora non incaricati dall'Azienda.

Art. 9 (Protezione dei dati personali)

1. Con riferimento al trattamento dati collegato alla gestione informativa delle accoglienze e dimissione di pazienti ed eventuali ulteriori dati gestiti con il sistema informativo Atl@nte, il Gestore e l'Azienda riconoscono e convengono, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), di agire in qualità di contitolari. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite nell'atto di con titolarità - Allegato 1 e parte integrante del presente accordo.

2. Con riferimento ai restanti trattamenti dati il Gestore e l'Azienda riconoscono e convengono di agire in qualità di titolari autonomi del trattamento; ognuna delle parti sarà responsabile di conformarsi agli obblighi imposti al titolare del trattamento dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice sulla protezione dei dati personali" come novellato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 (c.d. "Codice Privacy") e sue successive modifiche e integrazioni (la "Normativa Privacy Applicabile"). Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali ad essa relativi, ovvero i dati personali dei propri dipendenti e collaboratori, nonché, più in generale, i dati personali trattati nell'ambito delle attività previste dal presente accordo, saranno trattati dall'altra parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per finalità strettamente funzionali all'instaurazione e all'esecuzione del accordo stesso, nonché per l'adempimento di obbligazioni di legge ed in conformità con l'informativa che ognuna di esse renderà agli interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR. Nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo, la base giuridica per il trattamento dei dati personali è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 2016/679, dall'art. 2-sexies, par. 2, lett. v) del Codice privacy inerente alle seguenti attività: "programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale", nonché dal Regolamento provinciale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg.

Art. 10 (vigilanza e controlli)

1. Nelle more di eventuali e specifiche disposizioni provinciali inerenti il monitoraggio della qualità dell'assistenza, l'Azienda svolge, per il tramite del Dipartimento Cure Primarie la vigilanza tecnico sanitaria sulla Struttura, in raccordo con il servizio provinciale competente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. L'Azienda si riserva di effettuare accertamenti, anche in loco, per riscontrare la corrispondenza allo stato di fatto dei dati e delle informazioni trasmesse ai fini del finanziamento.
3. In caso d'inadempienza o inosservanza delle disposizioni e delle norme del presente accordo l'Azienda, previa diffida ad adeguarsi entro 30 giorni, procede alla sospensione dei finanziamenti e, al persistere dell'inadempienza, alla risoluzione dell'accordo.

Art. 11 (normativa anticorruzione)

1. Con l'accettazione del presente contratto il Gestore assume gli obblighi previsti dalla L. n. 190/2012 ss. mm. ed ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e si impegna al rispetto, per quanto compatibili, delle disposizioni previste dal Codice di comportamento aziendale e dalla sezione "anticorruzione e trasparenza" del PIAO, documenti disponibili sul sito al link <https://www.asuit.tn.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corruzione>.
2. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 il Gestore sottoscrivendo il presente accordo, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti dell'Azienda, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del Gestore per il triennio successivo

alla cessazione del rapporto.

Art. 12 (durata)

1. Il presente accordo è efficace dal 22.06.2026 al 31.12.2026.
2. Ciascuna delle parti può, in ogni momento, richiederne la risoluzione con preavviso di almeno 3 mesi tramite PEC.
3. Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento alle disposizioni provinciali ed al codice civile.

Art 13 (cause di risoluzione dell'accordo)

1. Fermo ogni altro provvedimento e/o sanzione previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, art. 10 nonché art. 11 costituisce causa di risoluzione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

Apsp Valle del Vanoi

A.S.U.I.T.

Il legale rappresentante

Il Direttore Generale

avv. Lucia Zanettin

Dott. Antonio Ferro

Agli effetti dell'art. 1341 codice civile il Gestore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 2, 3, 4, 5, 7 e 12

Apsp Valle del Vanoi

Il legale rappresentante

avv. Lucia Zanettin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.